



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 165 DI DATA 07 Aprile 2026

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ralacarta S.r.l. - stabilimento di Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 6 - Planimetria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, relativa allo stabilimento ivi situato (pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) e pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in seguito T.U.L.P.) e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Bordellino) delle acque reflue industriali derivanti dal *"dilavamento delle aree scoperte oggetto di transito mezzi e attrezzature, deposito e movimentazione rifiuti e/o container"* e delle acque di lavaggio dei mezzi, previa disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del T.U.L.P.;
- c) autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- d) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 del 1 ottobre 2025), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Comune di Riva del Garda (TN) ha preso atto in sede di conferenza di servizi decisoria delle considerazioni ivi riportate e ha impartito specifiche prescrizioni;

rilevato che per mero errore materiale al punto 8) della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 l'Allegato *"Raccomandazioni"* è stato indicato come Allegato 4 invece che Allegato 5;

rilevato che tra le premesse della sopra richiamata propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 è stato specificato quanto segue:

- *"ritenuto opportuno stabilire un periodo traslatorio durante il quale la Ditta dovrà condurre le attività nello stabilimento esistente secondo le prescrizioni, le raccomandazioni e le considerazioni riportate nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, poi volturata in favore della Ditta con propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024, fino al termine perentorio indicato nel prosieguo del presente provvedimento"*.

rilevato che nella parte dispositiva della sopra richiamata propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, punti 2) – 9), è stato prescritto alla Ditta quanto segue:

- 2) *"nel periodo transitorio necessario all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto consegnato con la domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e relativi alla sola "FASE 1", la Ditta deve esercire lo stabilimento secondo le prescrizioni, le raccomandazioni e le considerazioni riportate nella propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, poi volturata in favore della Ditta con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;*
- 3) *di stabilire che la Ditta deve comunicare la data di fine lavori entro 5 giorni dalla data stessa al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli e al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani;*
- 4) *di stabilire che la Ditta deve comunicare al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli, al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani la data in cui il nuovo capannone risulta approntato per lo stoccaggio dei rifiuti così come previsto dalla documentazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025); a seguito di tale comunicazione, verrà condotto un sopralluogo nello stabilimento, anche al fine di effettuare i preventivi controlli disposti dalle norme citate in premessa;*

- 5) di vincolare l'efficacia della presente autorizzazione al buon esito del sopralluogo previsto al punto 4) sopra riportato. La data di effettiva efficacia della presente autorizzazione decorrerà quindi dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto 4), terminato con esito positivo in accordo con la normativa di settore riguardante i rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 6) di revocare, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato conclusosi con esito positivo, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e il successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;
- 7) di imporre, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato, il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- 8) di raccomandare, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato, il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 9) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**".

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3";

vista la comunicazione di modifica dell'attività o dell'impianto presentata dalla Ditta, ai sensi dall'articolo 10, comma 1 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026), con la quale è stata chiesta la modifica delle prescrizioni sopra richiamate impartite con la propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026;

rilevato che con la comunicazione di data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026) la Ditta ha richiesto le seguenti modifiche:

- 1) "di modificare l'autorizzazione in modo che la Ditta possa esercire lo stabilimento secondo le prescrizioni, le raccomandazioni e le considerazioni riportate nella determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022, poi volturata in favore della Ditta con la determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024, fatta eccezione per l'attività di recupero R13/R12/R4 relativa a metalli ferrosi e non ferrosi (inclusi rifiuti da parti bonificate di autoveicoli e da parti di mezzi mobili) e per l'attività di recupero R13/R12/R3 per la carta/cartone, per i quali si applica quanto autorizzato e prescritto nella determinazione n. 43 del 30/01/2026";
- 2) "se risulta possibile non vincolare alla data di fine lavori ed al successivo sopralluogo da parte vostra il trasferimento/spostamento anche di altre attività (ad esempio il recupero del legno), qualora queste avvengano esclusivamente all'interno del capannone e non siano relative all'attività di recupero di RAEE. Risulta infatti di difficile attuazione il trasferimento completo e contestuale di tutte le attività di recupero allo stato autorizzato con la determinazione n. 43 del 30/01/2026. Si chiede piuttosto che tale determina diventi a tutti gli effetti vigente, ma che sia esplicitato che si applicano le prescrizioni relative alle singole attività di recupero così come autorizzate dalla determinazione n. 13 del 13/01/2022 fino a specifica comunicazione della ditta (come avvenuto ora nel caso del recupero metalli), in modo che le varie attività di recupero possano essere trasferite gradualmente".

rilevato che, come specificato nella comunicazione di data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026), la modifica nasce dalla volontà della Ditta di "trasferire per ragioni produttive e logistiche l'attività di recupero R4-R12-R13 relativa ai metalli ferrosi e non ferrosi nel nuovo capannone entro fine aprile 2026". A seguito di tale spostamento, "l'area di recupero R3-R12-R13 di carta e cartone verrà estesa nel capannone esistente anche all'area attualmente occupata dall'attività di recupero metalli";

rilevato che nella comunicazione di data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026) la Ditta ha specificato quanto segue:

- *“il nuovo prefabbricato dove sarà effettuata l’attività di recupero metalli è terminato e mancano solo l’impianto fotovoltaico in copertura, la tinteggiatura, le finestre, le porte antincendio.*
- *L’impianto elettrico ed idraulico verranno terminati per il 30/04/2026*
- *Le vasche per la raccolta delle acque reflue sono state posizionate*
- *La pavimentazione in cemento dell’area di ingresso e del piazzale di collegamento tra i due capannoni verrà completata non appena saranno terminati i sottoservizi*
- *E’ in fase di realizzazione la tettoia tra i due capannoni e quella sul lato est del capannone esistente*
- *Per quanto riguarda lo spostamento dell’attività di recupero metalli nel nuovo capannone già ad oggi non sussistono criticità:*
 - *la pavimentazione del capannone così come la copertura è completa - l’attività di trattamento avviene completamente al coperto (come per altro avviene ed è sempre avvenuto nel capannone esistente)*
 - *i sottoservizi necessari per il funzionamento delle macchine saranno operativi entro la fine di aprile - il carico incendio è sostanzialmente trascurabile ed i presidi minimi previsti sono già presenti*
- *Nel capannone esistente i presidi antincendio sono già presenti e adeguati”;*

vista la propria nota di data 27 marzo 2026 (ns. prot. n. 264651) con la quale è stato comunicato alla Ditta che:

- *“la modifica è stata reputata non sostanziale da questo Settore, competente per quanto concerne l’oggetto della richiesta. Per questo motivo non si rende necessario rendere disponibile ad altre strutture – per eventuali valutazioni in merito alla sostanzialità delle richieste – la suddetta comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 2 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg..*
- *Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Regolamento AUT, nel caso in cui questo Settore non aggiorni l’AUT entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del 17 marzo 2026, a decorrere dal giorno 15 aprile 2025 codesta Ditta potrà considerare efficace la modifica delle prescrizioni richieste, potendo quindi gestire lo stabilimento secondo la dislocazione logistica riportata nella documentazione allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025) e in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), fatto salvo quanto riportato nel prosieguo della presente nota”;*

rilevato che nella propria nota di data 27 marzo 2026 (ns. prot. n. 264651) è stato specificato quanto segue:

- *“In merito alla richiesta 1) presentata da codesta rispettabile Ditta con la comunicazione di data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026), si evidenzia che per lo stesso stabilimento non possono coesistere due provvedimenti di AUT (a meno che non si tratti di aggiornamenti del provvedimento principale) che possano entrare in contrasto tra loro. Pertanto, la data di efficacia della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 deve coincidere con la data di revoca della propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e del successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024.*
- *In merito alla richiesta 2), si ritiene possibile poter svincolare l’efficacia della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 dall’esito positivo del sopralluogo previsto al punto 4) della parte dispositiva della stessa determinazione, in quanto l’esito di detto sopralluogo vincola lo spostamento nel nuovo capannone delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestite nello stabilimento”;*

dato atto che, vista la richiesta presentata dalla Ditta in data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026), nella propria nota di data 27 marzo 2026 (ns. prot. n. 264651) è stata indicata l’intenzione del Settore Autorizzazioni e controlli di *“procedere entro i termini su indicati all’aggiornamento dell’AUT, andando a modificare le seguenti prescrizioni riportate ai punti 5) – 8) della parte dispositiva della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026:*

- “di vincolare l’efficacia della presente autorizzazione al buon esito del sopralluogo previsto al punto 4) sopra riportato. La data di effettiva efficacia della presente autorizzazione decorrerà quindi dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto 4), terminato con esito positivo in accordo con la normativa di settore riguardante i rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- di revocare, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato conclusosi con esito positivo, l’AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e il successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;
- di imporre, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato, il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- di raccomandare, a decorrere dalla data di effettuazione del sopralluogo di cui al punto 4) sopra richiamato, il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell’Allegato 4 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale”;

come di seguito riportato

- “di vincolare l’efficacia della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 alla data di rilascio della determinazione di aggiornamento dell’AUT. A decorrere dalla data della determinazione di aggiornamento dell’AUT, la Ditta potrà procedere a gestire i rifiuti anche all’interno del nuovo capannone, secondo quanto disposto dalla documentazione presentata dalla Ditta nella domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025) e in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), e secondo quanto disposto dalle prescrizioni riportate in Allegato 3 (“Rifiuti”) alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026. A tali fini si rammenta che rimane ferma la necessità da parte della Ditta di richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, propedeutiche al corretto esercizio del nuovo capannone; l’utilizzo degli spazi del nuovo capannone adibiti tra l’altro all’attività di recupero dei rifiuti è in ogni caso subordinata all’osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, in materia di edilizia, e a carattere igienico – sanitario;
- limitatamente alle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la Ditta potrà procedere allo spostamento delle attività connesse solo dalla data di effettuazione del sopralluogo previsto nella propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, terminato con esito positivo in accordo con la normativa di settore riguardante i rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- di revocare, a decorrere dalla data di rilascio della determinazione di aggiornamento dell’AUT, l’AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e il successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;
- di imporre, a decorrere dalla data di rilascio della determinazione di aggiornamento dell’AUT, il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- di raccomandare, a decorrere dalla data di rilascio della determinazione di aggiornamento dell’AUT, il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell’Allegato 4 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale”.

dato atto che nella propria nota di data 27 marzo 2026 (ns. prot. n. 264651) è stato specificato che “rimane valida la prescrizione riportata al punto 3) della parte dispositiva della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, di seguito testualmente riportata:

- “di stabilire che la Ditta deve comunicare la data di fine lavori entro **5 giorni** dalla data stessa al Comune di Riva del Garda (TN), al Settore Autorizzazioni e controlli e al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani”;

rilevato che, a seguito di un confronto informale con l'Amministrazione del Comune di Riva del Garda (TN), nella propria nota di data 27 marzo 2026 (ns. prot. n. 264651) è stato preso atto *“per mero errore materiale in Allegato 6 (planimetria denominata “Scarico acque meteoriche di dilavamento nel rio Bordellino” allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 – ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 è stata allegata una planimetria riportante il percorso errato dello scarico nel rio Bordellino. Pertanto, per completezza, l'Allegato 6 alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 deve intendersi stralciato e la planimetria aggiornata relativa allo scarico nel rio Bordellino, recante il tracciato approvato dal Servizio Bacini montani e dall'Amministrazione comunale, deve intendersi quello riportato nella planimetria pervenuta in data 23 ottobre 2025 (ns. prot. n. 828655 di data 23 ottobre 2025), che si allegherà alla determinazione di aggiornamento dell'AUT”*;

ritenuto pertanto opportuno sostituire l'Allegato 6 alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 con l'Allegato 6 al presente provvedimento;

visto l'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. Il quale stabilisce, tra l'altro, che *“La struttura competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUT in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata della medesima”*;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto pertanto opportuno aggiornare l'AUT in relazione quanto richiesto dalla Ditta in data 17 marzo 2026 (ns. prot. n. 236035 di data 18 marzo 2026), secondo quanto di seguito dettagliato:

- di sostituire le prescrizioni riportate ai punti 5) – 8) della parte dispositiva della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 con le prescrizioni riportate al punto 1), lettera a), della parte dispositiva del presente provvedimento;
- di sostituire l'Allegato 6 alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 con l'Allegato 6 al presente provvedimento;

stabilito di poter di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, con particolare riferimento a quanto disposto negli Allegati 1, 2, 3 e 4, che ne formano parte integrante e sostanziale;

ritenuto doveroso rammentare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 (*“Raccomandazioni”*) alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

visto il Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg *“Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse”*;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”*;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *“Autorizzazione unica territoriale”*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *“struttura competente”* per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 alla ditta Ralacarta S.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), loc. Ceole, 7, di cui legale rappresentante è il sig. Elvio Tambosi, relativa allo stabilimento ivi situato (pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) e pp. ed. 3413 e 3414 C.C. Riva), secondo quanto di seguito riportato:
 - a) le prescrizioni riportate ai punti 5) – 8) della parte dispositiva della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 sono sostituite con le prescrizioni di seguito riportate:
 - 5) di vincolare l'efficacia della propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 alla data di rilascio della presente determinazione di aggiornamento dell'AUT. A decorrere dalla data della presente determinazione, la Ditta potrà procedere a gestire i rifiuti anche all'interno del nuovo capannone, secondo quanto disposto dalla documentazione presentata dalla Ditta nella domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 (ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) e integrata in data 12 novembre 2025 (ns. prot. n. 886595 di data 13 novembre 2025) e in data 14 gennaio 2026 (ns. prot. n. 29735 di data 15 gennaio 2026), e secondo quanto disposto dalle prescrizioni riportate in Allegato 3 ("Rifiuti") alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026. **A tali fini si rammenta che rimane ferma la necessità da parte della Ditta di richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, propedeutiche al corretto esercizio del nuovo capannone; l'utilizzo degli spazi del nuovo capannone adibiti tra l'altro all'attività di recupero dei rifiuti, è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, in materia di edilizia, e a carattere igienico – sanitario;**
 - 6) **limitatamente alle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**, la Ditta potrà procedere allo spostamento delle attività connesse solo dalla data di effettuazione del sopralluogo previsto nella propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, terminato con esito positivo in accordo con la normativa di settore riguardante i rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - 7) di revocare, a decorrere dalla data di rilascio della presente determinazione, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 13 di data 13 gennaio 2022 e il successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione di subentro n. 417 di data 12 settembre 2024;
 - 8) di imporre, a decorrere dalla data di rilascio della presente determinazione di aggiornamento dell'AUT, il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 9) di raccomandare, a decorrere dalla data di rilascio della presente determinazione di aggiornamento dell'AUT, il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("Raccomandazioni") alla determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, di cui ne forma parte integrante e sostanziale";
 - b) l'Allegato 6 (planimetria denominata "*Scarico acque meteoriche di dilavamento nel rio Bordellino*") allegata alla domanda di AUT di data 1 ottobre 2025 – ns. prot. n. 766043 di data 1 ottobre 2025) alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026 è sostituito con l'Allegato 6 (planimetria pervenuta in data 23 ottobre 2025 – ns. prot. n. 828655 di data 23 ottobre 2025) al presente provvedimento;
- 2) di confermare ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza contenute nella propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, con particolare riferimento a quanto disposto negli Allegati 1, 2, 3 e 4, che ne formano parte integrante e sostanziale;

- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026;
- 4) di ricordare che l'Autorizzazione Unica Territoriale rilasciata con la propria determinazione n. 43 di data 30 gennaio 2026, così come integrata e aggiornata d'ufficio con il presente atto, è **valida fino al 30 gennaio 2041**; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 6) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 7) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 11) di ricordare alla Ditta che deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 12) di riconoscere che, essendo questa determinazione stata adottata entro il termine di 60 giorni indicato all'art. 10, comma 1, secondo periodo, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., quanto autorizzato con il presente provvedimento è immediatamente efficace;

- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ralacarta S.r.l., al Comune territorialmente competente, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile e al Servizio Bacini montani;
- 14) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.